

Polizza per la protezione delle Aziende agricole a copertura dei rischi: Incendio, Furto, Responsabilità Civile, Tutela legale

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Zurich Insurance plc
Rappresentanza Generale per l'Italia



ZURICH
Azienda Agricola

Zurich Insurance plc - Sede a Zurich House, Ballsbridge Park, Dublino 4, Irlanda - Registro del Commercio di Dublino n. 13460 - Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari - Operante in regime di stabilimento tramite la Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. I.00066

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

La polizza multirischio assicura: la responsabilità civile di coloro che possiedono un'azienda agricola in conseguenza di danni involontariamente cagionati a terzi, i danni materiali alla proprietà anche in caso di incendio, il furto, nonché la tutela legale.



Che cosa è assicurato?

- ✓ **Garanzia "incendio":** la garanzia prevede il pagamento di un indennizzo in caso di danni materiali e diretti arrecati al fabbricato, al contenuto, ai macchinari e attrezzature, alle macchine agricole, alle scorte e prodotti e al bestiame ed al foraggio in cumuli, in conseguenza degli eventi indicati in polizza quali incendio, fulmine, scoppio, fumo, gas, fuoriuscita d'acqua.
- ✓ **Garanzia "furto":** la garanzia prevede il pagamento di un indennizzo in caso di perdita delle cose poste nei locali dell'azienda agricola (incluso mobilio e arredamento, bestiame, macchinari, attrezzature e prodotti, macchine agricole) in conseguenza degli eventi di furto e/o rapina indicati in polizza.
- ✓ **Garanzia "responsabilità civile":** la garanzia copre i danni involontariamente cagionati a terzi dall'assicurato, compresi i clienti, per morte, lesioni personali e danneggiamento a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi assicurati.
L'assicurazione vale anche:
(i) per la responsabilità civile che possa derivare all'assicurato da fatto doloso di persone del cui agire l'assicurato debba rispondere;
(ii) azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S.
- ✓ **Garanzia "tutela legale":** la garanzia assicura il rischio dell'assistenza giudiziale e stragiudiziale che si renda necessaria per la tutela dei diritti dell'assicurato in conseguenza di un evento assicurato.

È possibile personalizzare le coperture in base alle proprie esigenze.

Le garanzie prestate si intendono operanti sino alla concorrenza dei limiti di indennizzo/risarcimento, somme assicurate e/o massimali convenuti, e possono essere soggette ad applicazione di franchigie e/o scoperti.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ **Danni derivanti da fatti dolosi dell'assicurato (art.1917 del Codice Civile).**
- ✗ **Franchigie, scoperti di polizza e la parte di danno che eccede il massimale pattuito.**
- ✗ **Con riferimento alla garanzia "responsabilità civile" non sono considerati "terzi": (i) il coniuge, i genitori e i figli dell'assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine (ii) quando l'assicurato non è persona fisica: il legale rappresentante, l'amministratore, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui al punto (i); (iii) tutti coloro che subiscono il danno in occasione della loro partecipazione all'attività assicurata.**
- ✗ **Con riferimento alla garanzia "tutela legale": vertenze con istituti o Enti Pubblici di Assistenza Previdenziali e Sociali. Inoltre, con riferimento ai veicoli a motore ammessi, la garanzia non vale se il conducente: non è abilitato alla guida, è imputato di guida in stato di ebbrezza, guida il mezzo agricolo con patente non regolare; o se il mezzo agricolo non è coperto da assicurazione o se è usato in difformità dall'immatricolazione.**



Ci sono limiti di copertura?

Con riferimento alla garanzia "incendio" sono esclusi:

- ! **i danni verificatisi in occasione di fatti di guerra e insurrezioni, terremoti, inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche;**
- ! **i danni da trasmutazione del nucleo dell'atomo;**
- ! **i danni causati con dolo dell'assicurato o del contraente, nonché di terzi;**
- ! **i danni causati da gelo, colpo d'ariete, umidità, cedimento del terreno;**
- ! **i danni subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione;**

- ! i danni indiretti quali cambiamento di costruzione o qualsiasi danno che non riguarda la materialità delle cose assicurate;
- ! i danni di smarrimento, furto, rapina delle cose assicurate;
- ! i danni a piante e colture;
- ! i danni da avvelenamento del bestiame.

Con riferimento alla garanzia "furto" sono esclusi:

- ! i danni a cose poste in locali situati in ubicazioni diverse da quella indicata in polizza;
- ! i danni verificatisi in occasione di incendi, esplosioni, alluvioni, scioperi, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo o Autorità;
- ! i danni agevolati dal contraente e/o dall'assicurato (o soggetti da questi incaricati o persone del fatto delle quali deve rispondere) con dolo o colpa grave;
- ! i danni causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro;
- ! i danni di furto avvenuti nei locali rimasti incustoditi continuativamente per più di 15 giorni.

Con riferimento alla garanzia "responsabilità civile", l'assicurazione non comprende:

- ! i danni da furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'assicurato da lui detenute;
- ! i danni da circolazione su strade di uso pubblico, nonché da navigazione di natanti a motore;
- ! i danni da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti condotti o azionati da persona non abilitata;
- ! i danni alle cose che l'assicurato detenga a qualsiasi titolo;
- ! i danni alle scorte vive o morte del fondo ;
- ! i danni alle cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico;
- ! i danni alle colture ed alle opere sulle quali si esplicano i lavori;
- ! i danni a condutture e impianti sotterranei in genere;
- ! i danni provocati da sostanze il cui impiego si vietato dalla legge;
- ! i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, artigianali, commerciali;
- ! i danni provocati alla pavimentazione stradale da macchine agricole su cingoli o su ruote non gommate;
- ! i danni conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
- ! i danni da detenzione o impiego di esplosivi;
- ! i danni da smercio di prodotti;
- ! i danni conseguenti ad inadempienza di obblighi contrattuali o fiscali;
- ! i danni provocati sotto l'influsso di sostanze alcoliche o stupefacenti;
- ! i danni verificatisi in connessione con trasmutazioni o assestamenti energetici dell'atomo;
- ! i danni derivanti da contagi trasmessi da animali.

Con riferimento alla garanzia "tutela legale" l'assicurazione è esclusa per:

- ! danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- ! eventi connessi alla proprietà o alla guida di imbarcazioni, aerei e veicoli a motore diversi dalle macchine agricole;
- ! materia fiscale e amministrativa, fatta eccezione per i procedimenti penali derivanti da violazioni di legge in tali materie;
- ! diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- ! controversie riferibili a beni immobili diversi da quelli identificati in polizza;
- ! operazioni di acquisto, di trasformazione e di ristrutturazione comportante ampliamento di volume di beni immobili;
- ! acquisto di beni mobili registrati;
- ! controversie relative a diritti di brevetto, marchio, esclusiva e concorrenza sleale;
- ! controversie relative a rapporti fra soci e/o amministratori;
- ! controversie di cui all'art. 28 dello Statuto dei Lavoratori;
- ! operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria.



Dove vale la copertura?

- ✓ La copertura tutela legale vale (i) in tutti gli Stati d'Europa e in Svizzera nelle ipotesi di risarcimento di danni extracontrattuali (ii) in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino in tutti gli altri casi.
- ✓ Non vi sono limitazioni territoriali con riferimento a tutte le altre coperture.



Che obblighi ho?

- Alla sottoscrizione del contratto, il contraente e, se persona diversa, l'assicurato, devono fornire informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e, nel corso del contratto, devono comunicare tempestivamente per iscritto a Zurich o all'intermediario assicurativo, i cambiamenti che comportano un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato (ad esempio la modifica dell'attività assicurata).

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte, volontariamente omesse, o la mancata comunicazione di variazione alle informazioni riportate sul contratto, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile.

- Il contraente e, se persona diversa l'assicurato, devono inoltre comunicare immediatamente a Zurich l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio e, in caso di sinistro, deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli artt. 1910 e 1913 del codice civile. **L'omesso avviso può comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo.**
- In caso di variazione dell'ubicazione e dell'attività l'assicurato/contraente ne deve dare tempestiva comunicazione scritta a Zurich.



Quando e come devo pagare?

Il premio ha periodicità annuale e può essere pagato a Zurich o all'intermediario assicurativo al quale è assegnata la Polizza tramite assegno bancario o circolare, bonifico bancario, carte di debito o credito e denaro contante per l'importo massimo stabilito dalle legge.

Il premio, comprensivo delle imposte, deve essere pagato al momento della sottoscrizione del contratto ed è interamente dovuto per tutta la durata dello stesso. Il contraente ha possibilità di suddividere il pagamento in rate intermedie, **con l'applicazione di una maggiorazione del premio.**

In caso di durata poliennale, il contratto prevede due modalità alternative di pagamento:

- 1) il premio viene pagato secondo le scadenze indicate in polizza;
- 2) il premio viene pagato per tutta la durata del contratto, anticipatamente ed in un'unica soluzione.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura comincia alla data indicata in polizza oppure alla data del pagamento del premio o della prima rata di premio, se successiva e finisce alla data indicata in polizza. In mancanza di disdetta, alla scadenza si rinnova tacitamente di un anno e così successivamente.

L'assicurazione può avere durata annuale o poliennale.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Compagnia al pagamento dei Premi scaduti come previsto dall'art. 1901 del Codice Civile.



Come posso disdire la polizza?